



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF171

## INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione  
[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 5

<b>OGGETTO</b>	<b>DATA FATTURA ELETTRONICA – CHIARIMENTI DELL'AGENZIA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	INTERPELLO 389 DEL 24/09/2019 – CM 14/2019 - FAQ ASSOSOFTWARE
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>30/09/2019</b>

*Sintesi: recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in relazione alle modalità di compilazione delle fatture elettroniche. In particolare, in relazione alle fatture differite viene chiarito che:*

- è **sempre possibile** emettere la **fattura differita con indicazione dell'ultimo giorno del mese di riferimento** (è una mera facoltà operare come indicato nella precedente CM 14/2019, indicando la data di emissione dell'ultimo DDT in essere riepilogato)
- in caso di **prestazione di servizio non incassata**, la fattura **non può considerarsi differita**; pertanto deve rispettare il termine di invio di 12 giorni dalla Data fattura indicata nel frontespizio del documento.

L'Agenzia delle Entrate è tornata fornire chiarimenti in relazione alle modalità di compilazione delle fatture elettroniche, meglio cerco stanziando quanto precedentemente chiarito dalla CM 14/2019, emanata al fine di fornire i primi chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L. 119/2018 in tema di fatturazione.

### EMISSIONE FATTURA IMMEDIATA - CONFERME

Come noto, l'art. 11 D.L. 119/2018 (come modificato dal DL 34/2019), nel modificare l'art. 21 Dpr 633/72, ha disposto che, a decorrere **dal 1/07/2019**:

- a) è possibile **emettere la fattura entro 12 gg dall'effettuazione dell'operazione** (riguarda tutte le fatture, incluse quelle elettroniche veicolate tramite SDI)
- b) nel caso di **fattura diversa da quella immediata** (cioè sia nel caso di fattura emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione o nel caso di fatturazione differita) nel documento deve **risultare anche la data "di effettuazione"** dell'operazione



Data effettuazione (art. 6 Dpr 633/72): si tratta della data:

- ✓ di spedizione/consegna nel caso di cessione di beni, o del pagamento nel caso di prestazione di servizi
- ✓ oppure data in cui è intervenuto l'incasso (in acconto o anticipato) del corrispettivo.

Semplificazione dell'Agenzia: a tal fine la CM 14/2019 aveva ritenuto che la **"data di effettuazione"**:

- non costituisce una autonoma annotazione da riportare nel corpo della fattura
- ma **coincide con il campo "Data"** della sez. "Dati Generali" del file Xml, il riferimento alla data di effettuazione dell'operazione

considerato che la data di trasmissione all'SDI "risulta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, a ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta trasmissione", risultando superfluo indicare un ulteriore data.

### Esempio della CM 14/2019


A fronte di una **cessione** effettuata in data **28/09/2019**, la fattura può essere, alternativamente:

- a) **emessa** (cioè generata ed inviata allo SdI) il medesimo giorno: la "data dell'operazione" e la "data di emissione" coincidano ed il campo "Data" della sezione "Dati Generali" sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019) – cd. **"fattura contestuale"**
- b) **generata** il giorno dell'operazione ed **inviata** allo SdI **l'10/10/2019** (entro 12 gg), valorizzando la data della fattura (**campo "Data"** della Sez. "Dati Generali" del file) **sempre con la data operazione 28/09/2019**
- c) **generata** e **inviata** allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 28/09/2019 e il termine ultimo di emissione (10/10/2019), valorizzando la data della fattura (**campo "Data"** della Sez. "Dati Generali" del file) **sempre con la data dell'operazione (28/09/2019)**.

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

**Fattura cartacea:** mentre in presenza di fattura cartacea (incluso il pdf inviato per e-mail ordinaria), come avviene per contribuenti forfettari, in regime dei minimi o per dati inviati al sistema TS la fattura deve contenere entrambe le date (nel 2° caso dell'esempio dell'Agenzia, la fattura riporta quale data di emissione l'8/10/2019, e nel corpo della fattura indicherà la data di effettuazione del 28/09/2019).



**Caso sub b) Fattura elettronica** (formato cartaceo del file Xml):

**Mario Rossi - Grossista**  
Via dei Martiri 23  
P.I. 01724587223

N° Fattura: **1050**  
Data fattura: **28/09/2019**

Cessione di beni come da:  
**DDT 28/09/2019 n. ....**

*Spett.*  
**DELTA Scn**  
Via ....

	Importi
€.	1.500,00
Imponibile €.	1.500,00
Iva 22% €.	330,00
<b>Totale fattura €.</b>	<b>1.830,00</b>

**File Xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001..."
...
<xs:complexType name="DatiTrasmissioneType">
  <DataTrasmissione":10/10/2019>
...

```

La trasmissione è considerata tempestiva dall'SDI

### EMISSIONE FATTURA DIFFERITA – NOVITA'

Per quanto attiene l'emissione della fattura differita, la CM 14/2019:

- ➔ nel premettere che il DL 119/2018 **non ha modificato alcun termine**
- ➔ ha chiarito che anche in tal caso la **data fattura** (campo "Data" della Sez. "Dati Generali" del file xml) va ricondotta alla **data di effettuazione** dell'operazione (che risulta dal documento che la giustifica, indipendentemente che si tratti di un DDT, della "idonea documentazione" per le prestazioni di servizio o del "documento commerciale" di cui all'art. 2, c. 5, D.lgs. 127/2015 nel caso dei dettaglianti)

### DATA FATTURA PER LE FATTURE DIFFERITE

In relazione al caso frequente in cui la fattura documenti più operazioni (ma il concetto può essere esteso anche alla fattura differita che contenga riferimento ad un solo DDT/idonea documentazione)

- la CM 14/2019 aveva ritenuto dovesse essere riportata la data di effettuazione dell'ultima operazione (es: la data di emissione dell'ultimo DDT)
- tuttavia la recente Risposta n. 389/2019 ritiene che ciò sia solo una "possibilità", e non un obbligo; infatti la data riportata nel relativo campo del file fattura:
  - ✓ in generale **deve fare riferimento al mese di esigibilità dell'imposta** (cioè con la data in cui sono stati spediti/consegnati i beni cui è stato pagato il corrispettivo del servizio prestato)
  - ✓ ben **potendo riferirsi all'ultimo giorno di tale mese**.

### Esempio della Risposta 389/2019

Con riferimento all'emissione di un'unica fattura differita in relazione a **3 cessioni** avvenute il 10, 20 e 28 settembre 2019 (con emissione dei **relativi DDT**), secondo l'agenzia il contribuente:

- che può generare (ed inviare allo SdI) la fattura in uno qualsiasi dei giorni tra il 1° ed il 15 ottobre 2019
- può indicare nel campo "Data" del file anche **l'ultimo giorno del mese (30/09/2019)**, e non solo la data dell'ultima consegna (28/09/2019).

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it



**Nota:** la Risposta conferma quanto Assosoftware aveva chiarito che avesse concertato in una riunione con i funzionari dell'Agenzia e della Sose.

**ATTENZIONE** - In realtà l'Agenzia va addirittura oltre a quanto sopra indicato, sostenendo che:

- può essere indicato **un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019** "qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo Sdl"
- rimanendo, **comunque**, l'indicazione della **data del fine mese (30/09/2019)** una **possibilità sempre ammessa** (anche nel caso in cui la data di predisposizione non sia contestuale a quella dell'invio del file).



**Risposta 389/2019:** "a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20 e 28 del mese), nel campo "data documento", a seconda dei casi, può essere indicato:

- a) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo Sdl ("data emissione");
- b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente «la data dell'ultima operazione» (nell'esempio formulato, 28 settembre 2019). Come ipotizzato dall'istante è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento [rectius: del mese] di esigibilità dell'imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo Sdl entro il 15 ottobre 2019".

In sostanza, per quanto paiono essere introdotte delle "corsie preferenziali", che rileva è il fatto che **il contribuente rimane sempre libero di indicare il fine mese come Data fattura**, avallando così il comportamento che la maggior parte delle imprese ha da sempre seguito.

Pertanto va notato che l'Agenzia **conferma la possibilità** di emettere la **fattura differita anche nell'ambito del medesimo mese** (e non obbligatoriamente partendo dal 1° giorno del mese successivo, fino al 15°), anche in questo caso confermando il comportamento tenuto da numerose imprese (ad esempio molte imprese procedono ad emettere fattura differita entro il giorno 15 del mese per riepilogare le operazioni effettuate nei primi 15 giorni del mese, operando poi in modo analogo per la seconda quindicina del mese)

#### CONSIDERAZIONI - I CONTROLLI DELL'AGENZIA

A tal fine si deve notare come l'Agenzia non obblighi all'indicazione di una data cadente entro il mese di effettuazione dell'operazione, potendosi indicare anche una data successiva a tale mese.

Prima di tale chiarimento si riteneva che l'indicazione del mese dovesse essere tassativa

- ✓ in quanto permetteva all'Agenzia di valutare il **mese di debenza dell'Iva** (a nulla rilevando se il contribuente abbia una periodicità Iva mensile o trimestrale)
- ✓ **permettendo cioè il controllo delle liquidazioni periodiche** del contribuente

Tanto considerato, sorge il dubbio sulle modalità con cui l'Agenzia procede ad individuare il periodo di riferimento.

A tal fine si noti che il **blocco "Dati DDT"** risulta da compilare obbligatoriamente nel caso in cui si tratti di una fattura differita, dovendosi in tal caso procedere ad indicare:

- il numero del DDT
- nonché la data della sua emissione (che risulta essere un dato "attivo")

A questo punto è evidente che l'Agenzia, **per il controllo delle liquidazioni periodiche** del contribuente

- ✓ andrà ad assumere la data del DDT emesso
- ✓ non la Data fattura nel frontespizio della fattura (che rileva solo per valutare la tempestività dell'invio dell'Xml in presenza di "fattura immediata" - v. oltre).



BLOCCO "DATI DDT" (PROVV. 30/04/2018)		Obblig.
nei casi in cui sia presente un documento di trasporto collegato alla fattura, casi di fatturazione differita, vanno valorizzati i seguenti elementi per ogni documento di trasporto		NO
<b>NumeroDDT</b>	numero del Documento Di Trasporto	SI
<b>DataDDT</b>	data del Documento Di Trasporto	SI
<b>Riferimento Numero Linea</b>	numero della linea o delle linee di dettaglio della fattura alle quali si riferisce il DDT (così come identificato dagli elementi <i>NumeroDDT</i> e <i>DataDDT</i> ); nel caso in cui il documento di trasporto si riferisce all'intera fattura, questo elemento non deve essere valorizzato.	NO

#### CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it



**Servizi:** la FAQ n. 52 del 21/12/2018 dell'Agenzia ha esteso l'utilizzo di tale blocco anche in presenza di prestazioni di servizio, per le quali risulta essere emessa la "idonea documentazione" che permette di avvalersi della fatturazione differita.



**Fattura elettronica** (formato cartaceo del file Xml):

**Verdi Srl - Commercio lampadari**  
Via Saluzzo n. 103  
P.I. 01983240221

N° Fattura: **2120**  
Data fattura: **30/09/2019**

Cessione di beni come da:

DDT	Importi
DDT 2/09/2019 n. ....	€.
DDT 10/09/2019 n. ....	20.000,00
DDT 28/09/2019 n. ....	
Iva 22% €.	4.400,00
<b>Totale fattura €.</b>	<b>24.400,00</b>

**Spett. GAMMA Spa**  
Via ....

**File Xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001..."
...
<xs:complexType name="DatiTrasmissioneType">
<DataTrasmissione":15/10/2019>
...
```

La trasmissione è considerata tempestiva dall'SDI

### PRESTAZIONI DI SERVIZI E FATTURA DIFFERITA

Infine l'Agenzia affronta il caso specifico proposto nell'interpello.

La Fattispecie: un contribuente effettua delle lavorazioni per conto terzi, emettendo dei "DDT di reso lavorato". Sulla scorta di tale documentazione ritiene poter emettere un'unica fattura differita riepilogativa di tutte le operazioni effettuate nel mese, prevedendo il relativo pagamento ad una certa data dall'emissione della fattura riepilogativa

In relazione a tale fattispecie l'Agenzia chiarisce che:

- ➔ il "DDT di reso lavorato" costituisce idonea documentazione per l'emissione della fattura differita (contenendo tutti i dati ritenuti obbligatori – v. CM 18/2014)
- ➔ tuttavia, la fattura elettronica documenta esclusivamente prestazioni per le quali è **già intervenuta l'esigibilità dell'Iva**, evento che nel caso di specie non si è verificato (in quanto il pagamento delle prestazioni interviene successivamente all'emissione della fattura).

Si tratta, pertanto, della emissione

- di una fattura "immediata" (scattando in tale momento l'esigibilità dell'Iva ex art. 6 c. 4 Dpr 633/72)
- che deve seguire i relativi adempimenti, e cioè deve rispettare la **trasmissione del file entro 12 gg dalla Data fattura** indicata nel frontespizio

### Esempio della Risposta 389/2019

Il contribuente prospettava il caso di una serie di DDT di reso lavorato emessi nel mese di settembre:

- ✓ con predisposizione della fattura con data fine mese, 30/09/2019
- ✓ ed invio all'SDI al 15/10/2019, cioè entro il 15 del mese successivo.

In tal caso l'emissione della fattura **risulterebbe tardiva**, in quanto:

- **non essendo fattura differita** (da inviare entro il 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni)
- **deve rispettare il termine dei 12 gg dalla "emissione"**, calcolata dalla Data fattura indicata nel frontespizio.



**Risposta 389/2019:** "Volendo riprendere l'esempio proposto dall'istante, si ha quindi:

- 10 settembre 2019 data emissione primo DDT di reso lavorato;
- 20 settembre 2019 data emissione secondo DDT di reso lavorato;
- 28 settembre 2019 data emissione terzo DDT di reso lavorato;
- 30 settembre 2019 compilazione fattura elettronica, esponendo, nel campo "data" della sezione "dati generali" del file fattura, lo stesso giorno (30 settembre 2019), con invio allo SdI entro i dodici successivi. La relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione di tale mese (settembre 2019). Se la fattura viene emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell'esigibilità, la data indicata nel documento.

Così, riprendendo l'esempio già formulato, nel caso di prestazioni rese il 10, 20 e 28 settembre 2019, se la fattura è compilata il 1° di ottobre, con trasmissione entro il 13 dello stesso mese (dodicesimo giorno successivo), la relativa imposta confluisce nella liquidazione di tale mese (ottobre 2019)".

Si noti che l'esempio rappresentato nell'interpello ricorrere molto frequentemente nell'ambito dell'attività:

- ✓ dei professionisti, dove, in luogo del DDT di reso lavorato, il professionista procede ad emettere un "Avviso di parcella" o dicitura analoga
- ✓ delle imprese di locazione immobiliare o altre prestazioni di servizio (es: SAL di un appalto), dove viene emesso un documento spesso denominato "Avviso di fattura"

cioè documenti che, privi di rilevanza ai fini Iva, hanno la sola finalità di indicare il cliente il momento in cui deve intervenire il pagamento.



### PRESTAZIONE DI SERVIZIO BLOCCO "DATI DDT"

Si noti, infine, che, laddove risulti confermato che il periodo di riferimento per il controllo delle liquidazioni Iva verrà assunto secondo quanto indicato nel blocco Dati DDT, in relazione alle prestazioni di servizio:

- ✓ occorrerà indicare nel campo "Data del documento di trasporto" la data dell'incasso
- ✓ non la data di emissione dell'avviso di fattura.

#### Esempio

Un commercialista ha emesso un **avviso di parcella in data 31/05/2019**, che **incassa in data 5/09/2019**; il professionista potrà, alternativamente, emettere fattura:

- "**contestuale**": datata 5/09/2019, inviata in pari data
- "**immediata**": datata 5/09/2019 (incasso), inviata entro il 17/09/2019 (12 gg da data incasso)
- "**differita**": **datata 5/09/2019 (ma anche 30/09/2019 o, addirittura, 15/10/2019, anche se ciò è sconsigliato), inviata entro il 15/10/2019**: nel blocco Dati DDT
  - ✓ non dovrà indicare la data del 31/05/2019 (come figura dal file pdf di cui fa l'upload)
  - ✓ ma la data del 5/09/2019.